

DELIBERA N. 1/2021

**XXX/ TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/275455/2020)**

Il Corecom Umbria

NELLA riunione del 21/01/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 06/05/2020 acquisita con protocollo n. 0196089 del 06/05/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione al contratto cod. cliente n. XXX, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) in seguito alla disattivazione del contratto, riceveva l'addebito delle rate residue del router e del costo di disattivazione, somme che ritiene non dovute.

In base a tali premesse, l'istante chiede lo storno dell'intera posizione debitoria sino alla fine del ciclo di fatturazione ed il ritiro della pratica di recupero del credito a cura e spese dell'operatore.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) a seguito della cessazione del contratto, sono stati correttamente addebitati i canoni sino alla chiusura (19 agosto 2019) e le rate residue del router;

2) non vi sono costi di recesso.

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può essere accolta per i motivi di seguito specificati.

Dall'istruttoria effettuata e segnatamente dalla documentazione versata al fascicolo dal gestore emerge che le condizioni generali di contratto, all'articolo 13.2 "Condizioni Generali di vendita e manutenzione apparati e prodotti" prevedono che "qualora intervenga -per qualsiasi causa- la cessazione della linea del Richiedente sulla cui fattura viene addebitato ratealmente il prezzo di acquisto del Prodotto, TIM provvederà ad addebitare l'importo residuo del prezzo relativo al Prodotto acquistato sulla prima fattura utile del Richiedente o mediante emissione di un'unica fattura."

Tale documento non è stato contestato dall'istante, il quale peraltro non ha prodotto in sede di istanza GU14 alcuna documentazione a sostegno dei propri assunti (ad esempio, copia della disdetta, documentazione contrattuale comprovante la bontà di quanto affermato), così da consentire al Comitato di poter apprezzare l'eventuale fondatezza della domanda.

Per questi motivi, la domanda non può essere accolta.

Spese di procedura compensate.

DELIBERA

il rigetto della domanda presentata dalla Sig.ra XXX, via XXX – XXX (Perugia), nei confronti dell'operatore Tim SpA, per i motivi sopra evidenziati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Perugia, 21 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Elena Veschi

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
Stefano Cardinali

Il Responsabile del procedimento
Beatrice Cairoli